



*Area Sviluppo Economico e Turismo*

**ORDINANZA SINDACALE  
n.5 del 23 maggio 2025**

**Oggetto:** **Divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie**, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali, **divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali**, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici e in genere artifizi contenenti miscele detonanti ed esplodenti, **divieto di vendita e possesso di spray** o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, **divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** a titolo oneroso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle seguenti zone cittadine: piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento, via Cesario Console, piazza Mercato ed aree limitrofe, piazza Giovanni Paolo II ed aree limitrofe, nella giornata di venerdì 23 maggio 2025 e fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025, in occasione dei probabili festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto da parte della SSC Napoli al termine degli incontri di calcio “*Napoli - Cagliari*” e “*Como – Inter*”.

**Sostituzione dell'ordinanza n. 4 del 21/05/2025.**

## IL SINDACO

### Premesso che

Venerdì 23 maggio 2025, alle ore 20.45 si terranno gli incontri di calcio “*Napoli - Cagliari*” e “*Como – Inter*” cui potrebbero seguire i probabili festeggiamenti dovuti alla vittoria dello Scudetto da parte della SSC Napoli.

La Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica con nota pervenuta a mezzo *mail* per il tramite dell'Ufficio del Capo di Gabinetto in data 20 maggio 2025 ed acquisita con **PG/2025/464925** del 21 maggio 2025 ha chiesto, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di detti eventi, l'adozione di un provvedimento che stabilisca **il divieto di vendita e consumo** di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali del capoluogo e il **divieto di vendita ed utilizzo** di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, dalle ore 16.45 di venerdì 23 maggio 2025 e fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025, in occasione dei probabili festeggiamenti dovuti alla vittoria dello Scudetto da parte della SSC Napoli che potrebbero iniziare al termine degli incontri di calcio “*Napoli - Cagliari*” e “*Como – Inter*” in programma alle ore 20.45 di venerdì 23 maggio;

La Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica con successive note, acquisite con **PG/2025/469269** del 21 maggio 2025 e **PG/2025/474961** del 22 maggio 2025 ha chiesto, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di detti eventi, l'adozione di un provvedimento che stabilisca **il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** a titolo oneroso, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle seguenti zone cittadine: **piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento e via Cesario Console, piazza Mercato ed aree limitrofe, piazza Giovanni Paolo II ed aree limitrofe, dove sono posizionati i maxi schermi;**

La Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica con nota pervenuta in data 22 maggio 2025 ed acquisita con **PG/2025/474727** 22 maggio 2025 ha chiesto, per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di detti eventi, l'adozione di un provvedimento che vieti la vendita e il possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum* nell'intero territorio comunale.

### Considerato che

I probabili festeggiamenti dovuti alla vittoria dello Scudetto da parte della SSC Napoli sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze del capoluogo, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande.

Con ordinanza n. 4 del 21/05/2025 sono stati disposti i primi divieti richiesti dalla Questura, ai sensi di quanto richiesto con la nota **PG/2025/464925;**

### Visto

L'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

### Sentito

L'Assessore al Turismo ed Attività Produttive

L'Assessore alla Legalità e alla Polizia locale;

*Il Dirigente del Servizio SUAP  
dott.ssa Antonietta Rubino*

## **ORDINA**

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei probabili festeggiamenti dovuti alla vittoria dello Scudetto da parte della SSC Napoli, al termine degli incontri di calcio “*Napoli - Cagliari*” e “*Como – Inter*” in programma venerdì 23 maggio:

**1) su tutto il territorio cittadino dalle ore 16.45 di venerdì 23 maggio 2025 e fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025:**

- il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
- il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi;
- il divieto di vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*;

**2) in Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento, via Cesario Console, piazza Mercato ed aree limitrofe, piazza Giovanni Paolo II ed aree limitrofe da un'ora e mezza prima della diretta televisiva degli incontri di calcio, prevista per le ore 20.00 di venerdì 23 maggio 2025 e fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio 2025:**

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali.

Di sostituire l'ordinanza n. 4 del 21/05/2025 con la presente ordinanza.

## **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco  
*Gaetano Manfredi*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.*

*Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.*